

Pubblicato il 10/03/2025

N. 04966/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06008/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6008 del 2024, proposto da Orazio Caliri, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetto Calpona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Uff Scolastico Reg Sicilia Ufficio Viii Ambito Territoriale di Messina, Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Reg.Per La Sicilia-Uff.Viii Ambito Territoriale Prov.Di Messina, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

PREVIA SOSPENSIONE, DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 88 DEL 16/05/2024 NEI LIMITI DI INTERESSE, OVE OCCORRA NEI LIMITI DI INTERESSE DEL DM 131/2007 E DEL DM 308/2014, PER

L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO DEL RICORRENTE AL RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO MILITARE PRESTATO AI FINI DELL'INSERIMENTO/AGGIORNAMENTO NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Uff Scolastico Reg Sicilia Ufficio Viii Ambito Territoriale di Messina e di Uff Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso in epigrafe vengono impugnati gli atti ivi enucleati e se ne domanda l'annullamento.

In particolare il ricorrente chiede la valutazione del servizio militare svolto non in costanza di nomina per l'attribuzione del punteggio di spettanza ai fini dell'inserimento nelle c.d. GPS.

L'Amministrazione si è costituita in giudizio, depositando documenti e relazione illustrativa, chiedendo il respingimento del ricorso.

In sede cautelare la domanda di tutela interinale del ricorrente è stata accolta richiamandosi il precedente del Consiglio di Stato di cui alla sentenza n. 11239/2023.

All'udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.

Preliminarmente deve esaminarsi d'ufficio la questione della sussistenza della giurisdizione in capo al giudice amministrativo nel caso in esame.

L'Amministrazione nella sua relazione illustrativa ha ipotizzato che la presente causa sia di spettanza del giudice ordinario, ma, in assenza di una specifica eccezione sollevata in un atto difensionale, la questione non risulta ritualmente introdotta.

Solo per completezza e d'ufficio, dunque, il Collegio evidenzia che nella presente causa è stata impugnata anche l'ordinanza ministeriale che disciplina le c.d. GPS. Tale ordinanza è certamente un atto di macro organizzazione e pertanto deve ritenersi che la giurisdizione spetti al giudice amministrativo, considerando peraltro che gli atti successivi (in teoria inquadrabili anche in senso privatistico) si configurano come conseguenziali.

Accertato preliminarmente quanto sopra, il Collegio ritiene di dover integrare il contraddittorio, proprio considerando il carattere di atto di macro-organizzazione della predetta ordinanza, che viene qui impugnata in via principale, e dunque la necessità di consentire il pieno dispiegamento del contraddittorio vista l'evidente esistenza di plurimi controinteressati.

Di conseguenza va ordinata l'integrazione del contraddittorio che dovrà avvenire nei sensi e termini di quanto disposto da questa Sezione con l'ordinanza n. 836/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi di cui in motivazione.

Rinvia alla udienza pubblica del 21 ottobre 2025 per la trattazione del merito della causa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

Ciro Daniele Piro, Referendario

L'ESTENSORE
Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO